

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (PA) MAUGERI    | Presidente                                                |
| (PA) SANTANGELI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) CIRAIOLO   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) PERRINO    | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) VASCELLARO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - MICHELE PERRINO

Seduta del 19/03/2020

### FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per vedere accolta la propria domanda di rimborso delle commissioni bancarie, finanziarie ed accessorie, nonché degli oneri assicurativi non maturati, a seguito dell'estinzione anticipata, ex art. 125-sexies TUB, di un finanziamento acceso con l'intermediario resistente, per complessivi euro 1.297,92. Chiede, inoltre, che venga condannata parte resistente al risarcimento del danno, per la violazione delle norme sulla trasparenza, da determinarsi in via equitativa. Infine, il ricorrente chiede di *“verificare o disporre verifiche necessarie alla valutazione / quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti e disporre per il risarcimento del danno in via equitativa”*. Il tutto oltre spese di assistenza professionale, forfettariamente determinate in euro 200,00.

Costituitosi, l'intermediario rileva preliminarmente l'inammissibilità della domanda risarcitoria, sia perché non coperta da preventivo reclamo sia perché di tipo consulenziale. Nel merito, poi, afferma che il conteggio estintivo è stato formulato in conformità alle previsioni di legge e contrattuali. Con specifico riferimento alle “commissioni di intermediazione”, parte resistente eccepisce che esse sono di natura up front. Avuto riguardo alle “spese di attivazione”, l'intermediario afferma che tali costi sono attinenti ad attività di istruttoria e delibera pratica. Sottolinea, altresì, che il riferimento alla “gestione della rete distributiva” è limitata ai controlli preliminari e propedeutici svolti

dall'intermediario per la verifica della corretta iscrizione del soggetto di cui ci si è avvalsi all'Oam. Precisa, inoltre, che la rete distributiva dell'intermediario non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto. Quanto poi al rimborso della quota parte del premio non dovuto evidenzia che, non essendo stata la polizza stipulata dal cliente, nessun rimborso è dovuto. Oltretutto evidenzia che nel contratto non viene in alcun modo rappresentato un costo relativo alla polizza. Chiede, da ultimo, il rigetto della richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale stante il carattere standardizzato della controversia.

Sulla base di tali premesse, pertanto, l'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La controversia verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, spese contrattuali ed oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di contratti di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione / pensione mensile / delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata degli stessi contratti.

Il ricorrente, inoltre, formula pure domanda risarcitoria, in danno dell'intermediario resistente, per aver quest'ultimo violato le disposizioni vigenti in tema di trasparenza e chiede all'ABF di valutare pure il superamento dei tassi di interesse del finanziamento oggetto di controversia.

Tanto precisato, con riferimento a tali ultime domande se ne rileva l'inammissibilità in quanto non formulate dal ricorrente nel preventivo reclamo, così contravvenendo alle disposizioni di cui alla Sez. VI, par. I, delle disposizioni regolatrici del procedimento innanzi all'Arbitro. Si procederà, pertanto, ad analizzare nel merito esclusivamente la domanda di rimborso, conseguente all'estinzione anticipata del finanziamento controverso, ex art. 125-sexies TUB.

Come è noto, la norma in parola stabilisce che il consumatore ha diritto di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il finanziamento ottenuto e che, in tale ipotesi, ha anche diritto a ricevere «una riduzione del costo totale del credito» (come definito dall'art. 121, primo comma, lett. e), TUB). Lo stesso art. 125-sexies TUB individua il criterio di determinazione di tale riduzione, che, per quanto qui ora rileva, deve essere «pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Sulla base di tale orientamento: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), cioè in caso di opacità delle clausole contrattuali circa la distinzione fra costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato avente natura *recurring* (v. Collegio

di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Tanto precisato, secondo il Collegio di coordinamento ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019), a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea nella causa C-383/18 (c.d. sentenza *Lexitor*, secondo la quale in base all'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*"), ritenuta immediatamente applicabile anche ai ricorsi pendenti e non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che:

- "in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*";
- "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF";
- "la ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda";
- "non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*";
- "non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*".

Ciò posto, in caso di estinzione anticipata del prestito, questo Collegio ritiene che:

(a) avuto riguardo ai costi *recurring*, l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle relative voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (b) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le stesse voci di costo, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014); c) avuto riguardo, invece, ai costi *up front*, in aderenza al criterio equitativo preferito dalla citata decisione del Collegio ABF di Coordinamento, la quantificazione degli stessi costi da retrocedere va effettuata secondo criterio di riduzione progressiva analogo a quello previsto dalle parti per il computo degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del finanziamento, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in vianegoziale (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Dagli atti del procedimento emerge che il contratto controverso è stato estinto dal ricorrente nel 2018, in corrispondenza della rata n. 48, residuando così n. 72 ratei non goduti. Risulta, poi, il rimborso, da parte dell'intermediario in favore del cliente, in sede di conteggio estintivo, dell'importo di euro 124,56.

Ciò posto, in base all'esame della documentazione contrattuale inerente alle condizioni economiche, alla descrizione delle singole voci di costo del contratto, alle condizioni di rimborso in caso di estinzione anticipata e alle firme apposte in calce al contratto, e sulla scorta dei principi affermati nelle decisioni del Collegio di coordinamento nn. 6167/14, 10003/16, 10017/16, 10035/16, 10929/16, 5031/17, così come reinterpretrati ed applicati in conformità alla decisione n. 26525/2019, nonché degli orientamenti consolidati e condivisi dei Collegi ABF territoriali, discende che:

- le commissioni di attivazione, di natura *recurring* e di importo pari ad euro 500,00, vanno rimborsate al cliente nella misura di euro 300,00;

- le commissioni di intermediazione del credito, di natura *up front* e di importo pari ad euro 1.663,20, vanno rimborsate a parte ricorrente nella misura di euro 655,20;
- il costo del servizio Ente previdenziale, di natura *recurring* e di importo pari ad euro 207,60, andrebbe rimborsato al cliente nella misura di euro 124,56; e tuttavia, tenuto conto di quanto già stornato in sede di conteggio estintivo, nulla è dovuto a parte ricorrente a tale titolo.

Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, l'intermediario resistente va condannato a rifondere al cliente, in parziale accoglimento del ricorso, l'importo complessivo di euro 955,20. Va disattesa la domanda di refusione delle spese di assistenza professionale, stante la natura seriale del ricorso.

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 955,20.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI